

# *il* PIANETA TERRA

PERIODICO FONDATO DA CIRO VIGORITO

**UNA BATTAGLIA PER  
LE FUTURE GENERAZIONI**

Simone Togni

Intervista a

**MAURIZIO DAVOLIO**

Presidente Aitr

Associazione italiana turismo responsabile

LUGLIO-AGOSTO  
2021

*Carta, penna e diritto*

Avv. Massimo Ragazzo  
*Gerosa, Sollima e Associati*

**Accelerazione  
e semplificazione  
per gli interventi  
nelle rinnovabili**

Con questo primo contributo si cominciano a esaminare le più significative novità introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato nella G.U. n. 129 del 31 maggio 2021), soffermandosi su quelle introdotte al precipuo, o almeno dichiarato, fine di accelerare le procedure

## Le novità sui procedimenti autorizzativi

autorizzative degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (Fer).

Con un successivo scritto, invece, verranno esaminate tutte le novità introdotte in materia di valutazione di impatto ambientale e di provvedimento autorizzativo unico regionale.

### Interventi Fer localizzati in aree contermini.

Emerge, anzitutto, per rilevanza, la disposizione introdotta dall’art. 30 del decreto in esame e riguardante, in particolare, gli interventi da localizzare in aree “contermini” a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, di cui al punto 14.9,

lett. c), delle Linee guida nazionali ex D.M. 10 settembre 2010, ovvero ricadenti nell’ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell’Allegato 4 alle stesse

Linee guida.

Si tratta “dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d’aria non meno di 50 volte l’altezza massima del più vicino aerogeneratore”, rispetto ai quali si pone l’esigenza di documentare fotograficamente l’interferenza con le nuove strutture; nonché, rispettivamente, “dei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, di cui all’articolo 136, comma 1, lettera d), del Codice, distanti in linea d’aria non meno di 50 volte l’altezza massima del più vicino aerogeneratore”, rispetto ai quali le Lgn stabiliscono l’esigenza di esaminare e attenuare l’effetto visivo provocato da un’alta densità di aerogeneratori, relativi a un singolo parco e/o a parchi eolici adiacenti.

Ebbene, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel Pniec e nel Pnrr, con particolare riguardo all’incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 3-bis: “Il Ministero della Cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo”.

È, inoltre, previsto che “nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini





a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della Cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione".

Dunque, si dispone che, analogamente a quanto previsto dall'art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004, nel caso in cui il Ministero della Cultura non si esprima nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente è legittimata all'adozione dell'autorizzazione finale, prescindendo in radice dal parere della Soprintendenza, sebbene, in quel caso, il parere del Dicastero sia addirittura previsto come vincolante.

A tale proposito, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2640 del 29 marzo 2021, aveva però osservato che il suddetto parere "sebbene vincolante in via ordinaria, cessa di esserlo se reso tardivamente e per di più può essere pretermesso in caso di sua mancata espressione".

È inoltre previsto che, in tutti i casi di cui al comma in esame, è preclusa al rappresentante del Ministero della cultura la possibilità di attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Interventi di repowering non sostanziali, realizzabili mediante semplice comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'art. 6, comma 11, del d.lgs n. 28/2011.**

Vengono definiti i casi in cui gli interventi di repowering di impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti possono

essere considerati "non sostanziali" e quindi realizzabili mediante semplice comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui all'art. 6, comma 11, del d.lgs n. 28/2011.

Segnatamente, all'art. 5 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, il terzo periodo, è sostituito dai seguenti: "Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici e idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, nè delle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". In particolare, per quanto riguarda gli impianti eolici, non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico ("sito dell'impianto eolico" che viene definito dal successivo comma 3-bis) e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati ("riduzione minima del numero degli aerogeneratori" che viene definita dal successivo comma 3-ter).

### **Semplificazioni per gli impianti di accumulo e gli impianti fotovoltaici.**

Per gli impianti di accumulo e le relative connessioni alla rete elettrica è prevista l'esclusione, a specifiche condizioni, dalle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione che non rientrino nelle suddette procedure.

All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9, è inserito un nuovo 9-bis, secondo cui per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale è prevista la possibilità di utilizzare la procedura abilitativa semplificata (Pas).

Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW, purchè il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 un'autodichiarazione che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), delle

Linee guida nazionali di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (aree e siti individuabili come non idonei all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).



Viene infine modificata la tabella "A", allegata al d.lgs. n. 387/2003, innalzando da 20 kW a 50 kW la soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico alla procedura dell'autorizzazione unica.

### **Modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo.**

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, interviene infine sulla generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990), in funzione di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa. Si tratta di disposizioni di estremo interesse e rilevanza anche per il settore delle fonti energetiche rinnovabili che, comunque, come si è visto, è stato direttamente interessato da un più corposo apparato normativo, elaborato ad hoc per favorirne la ripresa.

Ancora una volta si tratta di un intervento non particolarmente esteso e privo di organicità.

Ad ogni modo, intervenendo sulla legge n. 241/90, il D.L. rafforza il potere sostitutivo della P.A. (in caso di inerzia dell'Amministrazione competente). Segnatamente, il comma 9-ter dell'art. 2 della l. n. 241/1990 è stato sostituito dal seguente: "Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario".

In relazione all'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, è stato inserito un nuovo comma 2-bis ed è ora previsto che l'amministra-

zione sia tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare in via telematica un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda, per effetto del silenzio-assenso. Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000. Inoltre, è stabilito che l'articolo 10-bis

della legge 241/90, che disciplina il rilascio del preavviso di rigetto dell'istanza, non si applica ai procedimenti di screening, Via e verifica preliminare.

Modificando il comma 2-bis dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990 viene inoltre abbassato da 18 a 12 mesi il termine massimo entro il quale può essere annullato d'ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo. ■

